



COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
(Provincia di Cremona)

ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 26.01.2023

**Regolamento per l'armamento e l'addestramento alle armi del
Servizio di Polizia Locale del Comune di Stagno Lombardo**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 23 DEL 29/07/2022

ED INTEGRATO CON MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 3 DEL 26.01.2023

CAPO I - NORME GENERALI

- Articolo 1 – Campo di applicazione.
- Articolo 2 – Tipo delle armi in dotazione.
- Articolo 3 – Strumenti in dotazione individuale.
- Articolo 4 – Strumenti di autotutela.
- Articolo 5 – Caratteristiche degli strumenti di autotutela

CAPO II - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Articolo 6 – Servizi svolti con le armi.
- Articolo 7 – Assegnazione dell'arma.
- Articolo 8 – Modalità di porto dell'arma.
- Articolo 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso, supporto, collegamento o rappresentanza.

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Articolo 10 – Doveri dell'assegnatario.
- Articolo 11 – Custodia delle armi.
- Articolo 12 – Sostituzione delle munizioni.

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

- Articolo 13 – Addestramento al tiro obbligatorio e facoltativo.
- Articolo 14 – Porto d'armi per la frequenza al poligono di tiro.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 14– Norme integrative
- Articolo 15 – Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione del D.M. n° 145 del 04.03.1987, disciplina le dotazioni delle armi degli appartenenti alla Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della legge n° 65 del 07.03.1986 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Ai sensi dell'art. 5 della Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale n° 65 del 07.03.1986, gli addetti al servizio di Polizia Locale ai quali con decreto del Prefetto è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso da parte del Consiglio Comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.
3. Il Sindaco con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 6 del D.M 145/1987, dopo l'approvazione in tal senso di delibera da parte del Consiglio Comunale, assegna all'agente di polizia locale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza l'arma per un periodo determinato.
Il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.
I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.
4. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti in ogni caso solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
5. In caso di convenzione, unione di comuni o altra forma associativa tra vari comuni, in merito al Servizio di Polizia Locale, il personale con qualifica di agente di pubblica sicurezza potrà svolgere servizio armato nei casi e nelle modalità predeterminate da piani e accordi tra le amministrazioni interessate e solo in quei comuni dove il Consiglio ha deliberato positivamente in tal senso.
6. L'armamento è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi del successivo articolo 9.

Articolo 2 - Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione alla Polizia Locale del Comune di Stagno Lombardo è la pistola semiautomatica, marca Glock, calibro 9x21, munita di nr. 2 caricatori.
2. Non si rende necessaria l'istituzione dell'armeria, ai sensi dell'art.12 comma 4 D.M. n. 145 del 04 marzo 1987.

Articolo 3 - Strumenti in dotazione individuale

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente Regolamento, al personale del Servizio di Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
 - a) Pistola semiautomatica, marca Glock, calibro 9x21;
 - b) Nr. 2 caricatori.

Articolo 4 - Strumenti di autotutela

1. In conformità all'articolo 23 della Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 "*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*", si prevede che il personale della Polizia Locale, previa specifica formazione, possa essere dotato di strumenti di autotutela previsti dalla normativa regionale di settore della Lombardia che non siano classificati come arma.
I predetti strumenti non devono essere idonei a recare offesa alla persona e non devono essere classificati come arma.
2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intende lo spray irritante e il distanziatore di sicurezza di tipo approvato.
3. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico, sul

quale risultino con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.

Articolo 5 - Caratteristiche degli strumenti di autotutela

1. Lo spray irritante antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore **e che rechi le caratteristiche tecniche specificatamente dettagliate all'articolo 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103 (emanato in attuazione dell'art. 3, comma 32, della Legge 15 luglio 2009, n. 94).**

Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in lingua italiana, che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili, **conformemente all'articolo 2 del suddetto Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103.**

- ~~2. Il distanziatore di sicurezza consiste in un dispositivo del tipo approvato ed omologato dagli organi competenti in materia.~~

~~Tale dispositivo qualora in dotazione potrà essere utilizzato per finalità esclusivamente a carattere difensivo.~~

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 6 - Servizi svolti con le armi

1. Nell'ambito del territorio comunale, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale e di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolti dal personale del Servizio Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con l'arma in dotazione.
2. Sono, inoltre, prestati in armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità, compresi il pronto intervento, il supporto di ordine pubblico ed il supporto in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, come previsto dalle vigenti normative in materia.

Articolo 7 - Assegnazione dell'arma

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata con provvedimento del Sindaco soggetto a revisione annuale al personale di polizia locale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza e dell'idoneità psico-fisica ed è comunicato al Prefetto di Cremona.
2. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.
3. Annualmente il Sindaco, con apposito provvedimento che, sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco degli assegnatari.
4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente, a norma di legge, il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.
5. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
6. L'arma comunque assegnata deve essere altresì immediatamente restituita dall'Agente di Polizia Locale al Sindaco allorquando venga meno la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, oppure all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, oppure tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione o dal Prefetto.

Articolo 8 - Modalità di porto dell'arma

1. In servizio, l'arma in dotazione deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme con caricatore pieno.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
4. All'interno degli Uffici comunali, il personale di polizia locale che svolge lavoro d'ufficio, anche temporaneamente, può togliere l'arma dalla persona depositandola nella cassaforte.
5. I servizi per i quali gli addetti portano senza licenza le armi di cui al precedente articolo 6 sono i seguenti:
 - a) servizi esterni attinenti alle funzioni delegate dalla legge alla Polizia Locale;
 - b) servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e della sede degli uffici e degli immobili comunali;
 - c) servizi serali e notturni sul territorio comunque effettuati;
 - d) servizi di pronto intervento;
 - e) servizi di scorta.

Articolo 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso, supporto, collegamento o rappresentanza

1. I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale del Comune, per soccorso, in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di norma, senza armi.
2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.
3. Il Sindaco del Comune al quale viene richiesto il servizio comunica al Prefetto di Cremona ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
4. Il porto dell'arma è, comunque, consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 10 - Doveri dell'assegnatario

1. Il personale del Servizio Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:
 - a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica;
 - c) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - d) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - e) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni all'Arma dei Carabinieri.
2. A tal fine, in particolare, dovrà:
 - a) Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
 - b) Evitare di tenere l'arma carica con la cartuccia nella camera di scoppio (colpo in canna) sia in servizio che all'interno dei locali;
 - c) Evitare di abbandonare l'arma all'interno dei locali del Comune, in particolare su scrivanie od in armadi, stipetti, cassetti ecc.;
 - d) Evitare di abbandonare l'arma sugli automezzi di servizio, ancorché chiusi a chiave;

- e) Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - f) Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituiscono infrazione disciplinare censurabile per iscritto, salvi più severi provvedimenti nei casi di recidiva e salvo che non costituisca reato.

Articolo 11 - Custodia delle armi

1. L'arma assegnata e le relative munizioni sono custodite nella cassaforte all'uopo predisposta per la Polizia Locale; in alternativa, presso il proprio domicilio, all'interno di una cassaforte o in un mobile chiuso a chiave, in modo che non possa mai essere nella disponibilità di altri, nemmeno dei famigliari così come le munizioni.

Articolo 12 - Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa all'agente del Servizio Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente dall'Amministrazione Comunale ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. È compito dell'agente di polizia locale informare per iscritto l'Amministrazione Comunale se si dovessero verificare situazioni per le quali si rendesse necessario quanto previsto al comma 1.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Articolo 13 - Addestramento al tiro obbligatorio e facoltativo

1. Gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualità di Agenti di P.S., prestano servizio armati
- previo accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici necessari;
 - dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio armato in un Corpo di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'assegnatario dell'arma dovrà conseguire, altresì, il certificato di maneggio armi rilasciato da una sezione del tiro a Segno Nazionale.
3. Per i fini di cui al presente articolo, il Comune provvede all'iscrizione il personale della Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di P.S., ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale, ai sensi della normativa vigente.
4. È facoltà di suddetto personale in possesso della qualità di agente di P.S., cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, previa autorizzazione del Sindaco, recarsi al poligono di cui al comma 3, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio.
In tal caso tutti i costi sono a carico dell'interessato e l'attività svolta deve considerarsi al di fuori dell'orario di lavoro.

Articolo 14 - Porto d'armi per la frequenza al poligono di tiro

1. Gli appartenenti al Servizio Polizia Locale, purché in possesso del tesserino di riconoscimento e regolarmente comandati ad effettuare le esercitazioni, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione fuori dal territorio di competenza nei soli giorni stabiliti per l'attività di addestramento e solo per il percorso che conduce dalla sede del Municipio al poligono e viceversa, come previsto dall'art. 19 del D.M. n. 145 del 04/03/1987.
2. La disposizione di servizio relativa all'effettuazione delle esercitazioni di tiro fuori dal territorio di competenza della Polizia Locale è comunicata dal Sindaco al Prefetto della Provincia di Cremona almeno sette giorni prima.
3. Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico (D.M. 18 agosto 1989, n. 341).

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nella Legge 7 marzo 1986, n. 65, nel D.M. n. 145 del 04/03/1987, nelle altre leggi e regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e in ogni altra disposizione vigente in materia. 2.
2. Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'articolo 2 del D.M. n. 145 del 04/03/1987.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento speciale, che sostituisce ed abroga il precedente, entra in vigore dalla data di esecutività ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.